



## ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DEL “SERVIZIO DI COPERTURA EXPO”

(relativo a tutte le manifestazioni organizzate da Riva del Garda Fierecongressi SpA)

**Il presente estratto non costituisce un documento valido per l'interpretazione di clausole contrattuali e/o polizze cui si riferisce. Dette condizioni e clausole riportate sul contratto originale pertanto prevarranno, quale unico documento valido. Per Assicurato si intende l'Espositore, Organizzatore o comunque soggetto al quale viene concesso il “Servizio di Copertura Expo”.**

### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

- Si assicura la responsabilità civile personale di ciascun Assicurato e suoi dipendenti e collaboratori per danni verificatisi a terzi durante la loro partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla Riva del Garda Fierecongressi spa.
- Massimale R.C.T. assicurato:
  - per sinistro, persona e cose: € 10.000.000,00
- Franchigia e limiti di risarcimento:
  - per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e/o scoppio in genere delle cose dell'Assicurato o da lui detenute massimo risarcimento di € 1.000.000,00 (condizione prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali polizze incendio)
  - per danni a cose trovantisì nell'ambito della esecuzione dei lavori massimo risarcimento € 1.000.000,00 e franchigia € 250,00
  - per danni subiti a veicoli in sosta nell'ambito dell'ente, sotto carico e scarico massimo risarcimento € 150.000,00 e franchigia di € 250,00
  - per tutti gli altri danni a cose franchigia di € 50,00

### DANNI AI BENI DI PROPRIETÀ DEGLI ASSICURATI

- Persone assicurate: Espositori e Congressisti, organizzatori o comunque soggetti ai quali viene concesso il “Servizio di Copertura Expo”
- Beni assicurati: macchinari e merci di proprietà degli espositori posti nei locali messi a disposizione per lo svolgimento delle singole manifestazioni
- Eventi assicurati: da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni elencate in polizza con i limiti e le franchigie di seguito indicate. Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. **non è tenuta** ad indennizzare o rimborsare, in eccesso alle franchigie convenute, somme superiori, limitatamente ai sottoindicati eventi o danni, quanto segue:

Garanzie prestate	Limite di indennizzo
fenomeno elettrico	€ 50.000,00 - fr. € 500,00
danni da dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale	€ 1.000.000,00 - fr. € 500,00
vento pioggia e grandine	70% della somma assicurata - scop. 10% con il minimo di € 2.500,00
grandine su elementi fragili	€ 50.000,00 - fr. € 2.500,00
vento su fabbricati e tettoie aperti ai lati	€ 50.000,00 - fr. € 2.500,00
sovraccarico di neve	50% della somma assicurata
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici etc	70% della somma assicurata scop, 10% con il minimo € 2.500,00
terrorismo	50% della somma assicurata scop, 10% con il minimo di € 2.500,00
terremoto	50% della somma assicurata scop, 10% con il minimo di € 10.000,00
inondazioni alluvioni ed allagamenti	50% della somma assicurata scop, 10% con il minimo di € 10.000,00
acqua piovana	€ 50.000,00 - fr. € 1.500,00
gelo	€ 25.000,00 - fr. € 1.500,00
colaggio di impianti di estinzione	€ 500.000,00 - fr. € 1.500,00
per danni alle apparecchiature elettroniche	€ 100.000,00 - fr. € 500,00
furto e rapina	€ 100.000,00 - fr. € 750,00
ferme le franchigie minime sopra esposte franchigia per ogni singolo espositore	€ 350,00

- dichiarazione valori: in caso di danno, l'indennizzo corrisposto sarà ridotto in proporzione se il valore dichiarato nel modulo “COPERTURA ASSICURATIVA” risultasse incongruente con il valore effettivo di rimpiazzo o di acquisto



## RISCHI ESCLUSI

### La società assicuratrice non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  - 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - 3) eruzioni vulcaniche;
  - 4) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
  - 5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
  - 6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
  - 7) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
- b) causati da o dovuti a:
- 1) ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
  - 2) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - 3) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
  - 4) montaggio, collaudo o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
  - 5) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione, deperimenti, gelo, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità.
  - 6) Imperizia, negligenza, errata manovra, movimentazione;
  - 7) guasti accidentali e/o di funzionamento al macchinario; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere, per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, o vasche, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - 8) guasti meccanici ed elettrici; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - 9) sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
  - 10) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
  - 11) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
  - 12) solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
  - 13) fuoriuscita di materiali fusi;
  - 14) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o macchinari;
  - 15) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
  - 16) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;
  - 17) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
  - 18) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) sono altresì esclusi:
- 1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  - 2) i danni da impiego di esplosivi in genere;
  - 3) i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica;
  - 4) i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura per svista.
  - 5) i danni conseguenti a contaminazioni da sostanze chimiche e biologiche, da virus informatici di qualsiasi tipo.
- d) A completamento di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio 2000).  
La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio.



## **ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

- elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata
- macchinario in leasing se assicurati con polizza separata
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
- boschi, alberi, coltivazioni
- merci già caricate a bordo dei mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- telefoni cellulari
- apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni